



REPUBBLICA ITALIANA

## Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 27 giugno 2018

### **NUMERO AFFARE 00803/2015**

#### OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Azienda Agricola Legni s.s., contro Provincia di Trento, e nei confronti di Azienda Agricola Segnana Manuel, Azienda Agricola Sandri Elvis, avverso concessione di contributi su agevolazioni per la zootecnica;

#### **LA SEZIONE**

Vista la relazione n. 8331 del 21/04/2015 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giulio Veltri;

L'azienda agricola Legni ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avverso il provvedimento, prot. n. S 164/2013/330 27, del 17 gennaio

2013, emesso dalla Provincia autonoma di Trento e avente ad oggetto “*Azienda agricola Legni LP 4/2003 - Articolo 42 - agevolazioni per la zootecnia. Comunicazione concessione contributo*”.

La ricorrente assume di aver presentato, in data 28 giugno 2011, richiesta di contributo ai sensi dell’art. 42 della legge Provinciale n 4/2003 per la ristrutturazione di parte dell’azienda, per un importo complessivo di euro 796.173, 61, nonché di avere allegato tutta la documentazione richiesta, compresa la DIA.

A seguito della richiesta, il dirigente del servizio agricoltura della Provincia autonoma di Trento, in data 28 agosto 2012, adottava una determinazione con la quale veniva approvata la graduatoria provvisoria e veniva assegnato all’azienda un punteggio di 70 punti, una percentuale intervento pari al 55%, e una spesa ammissibile pari ad euro 300.000. Con successiva comunicazione il responsabile procedimento informava l’azienda della possibilità di presentare apposita variante, scorporando dal progetto originario i lavori iniziati prima della proposizione della domanda di contributo. L’azienda, sulla base di tale indicazione, provvedeva a rideterminare la spesa complessiva in €. 572.568,68.

Con il provvedimento oggetto dell’odierno l’impugnativa, l’amministrazione disponeva un’ulteriore riduzione della spesa, e conseguentemente del contributo, portandolo all’importo di €. 105.030,19.

A supporto dell’odierno gravame la ricorrente deduce che la vicenda amministrativa sarebbe caratterizzata da una totale contraddizione tra le cifre indicate nei vari atti, e in particolare tra quella inizialmente riconosciuta nella graduatoria provvisoria approvata con determina n. 616 del 2012 e quella, ulteriormente ridotta, oggetto del provvedimento impugnato, contraddizione asseritamente non spiegabile se non a mezzo della carenza e dell’erroneità dell’istruttoria.

Inoltre – secondo la ricorrente - i provvedimenti impugnati sarebbero privi di motivazione, non avendo l’amministrazione chiarito le ragioni per le quali essa ha

operato consistenti riduzioni in sede di graduatoria provvisoria, né le ragioni delle ulteriori decurtazioni operate nel provvedimento definitivo. Il comportamento dell'amministrazione che ha richiesto una modifica del computo metrico e della somma richiesta, avrebbe altresì ingenerato nell'azienda un legittimo affidamento circa la possibilità di vedersi riconosciuta una maggior somma rispetto a quella risultante dalla graduatoria.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha fatto pervenire la propria relazione in cui sono anche riportate le considerazioni espresse della Provincia autonoma di Trento e le repliche del ricorrente.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.

Risulta dagli atti che l'azienda agricola "Legni s.s." ha presentato in data 28 giugno 2012 una domanda di agevolazione a valere sull'articolo 42 (Interventi per la zootecnica) della l.p. 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura) per un intervento di ristrutturazione del proprio complesso zootecnico, con spesa complessiva di €. 793.173,61, sulla base di DIA n. 3730 del 16 marzo 2012.

Emerge altresì che la copertura della stalla e del fienile (parte consistente delle opere progettate) è stata ultimata prima della presentazione della domanda, anche al fine di beneficiare dei contributi previsti in campo energetico per i pannelli fotovoltaici installati sul tetto.

Preso atto di ciò, ed essendo pacifica la non finanziabilità delle opere realizzate prima della domanda (sul punto deliberazione di GP n. 1345 del 22 giugno 2012), l'amministrazione correttamente ha provveduto all'inserimento in graduatoria provvisoria della domanda della ricorrente, per un importo fissato cautelativamente in €. 300.000, salva la successiva e concreta attività istruttoria.

Nell'ambito di quest'ultima, l'amministrazione ha poi definitivamente accertato che gran parte dei lavori erano già stati effettuati (la circostanza emerge altresì dalla stessa

lettera del sig. Carli all'amministrazione, del 23 ottobre 2012) ed ha invitato l'istante a rettificare la domanda.

Anziché rettificare in diminuzione, l'azienda agricola Legni ha tuttavia prodotto documentazione integrativa relativa a nuovi lavori, ulteriori e diversi rispetto a quelli originariamente posti a base della domanda di finanziamento.

E' principio pacifico che nelle procedure a bando, la domanda fissi irretrattabilmente le condizioni essenziali del finanziamento, e che un soccorso istruttorio è possibile solo ove esso non implichi una modifica dei contenuti della domanda. Nel caso si specie l'istante si sarebbe dovuto quindi limitare a "stralciare" la parte dei lavori già realizzati, senza aggiungere alcunchè.

Quanto al difetto di motivazione in ordine all'ammontare del minore finanziamento accordato, esso non sussiste, potendosi i criteri di computo ricavare dal computo metrico originario, decurtati i lavori realizzati. Né il ricorrente individua, a fronte della specifica applicazione dei principi sopra enunciati, singoli e analitici profili di censura in ordine a voci di detto computo metrico rimasti eventualmente fuori dall'importo finanziabile.

Nessun affidamento meritevole di tutela può, del resto, dirsi sorto. L'invito ad modificare la domanda doveva essere ragionevolmente intendersi quali invito a stralciare dal computo le opere già realizzate e non quale implicito assenso al finanziamento di varianti in aumento.

P.Q.M.

La Sezione è del parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE  
Giulio Veltri

IL PRESIDENTE F/F  
Andrea Pannone

# IL SEGRETARIO

Roberto Mustafà